

IL CODICE DELLA CRISI DEFINISCE L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E PREVEDE OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DI SINDACI E CREDITORI PUBBLICI

Il 15 luglio entrerà in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). Il decreto correttivo (D.Lgs. n. 83/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1° luglio, interviene in particolare sull'identificazione puntuale delle informazioni che un assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve fornire all'imprenditore al fine di aiutarlo a cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà e prevede obblighi di segnalazione dei segnali di crisi in capo all'organo di controllo e ai creditori pubblici qualificati.

1. Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Come noto, l'art. 2086, co.2, c.c. (introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) stabilisce che «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

La norma codicistica viene ora ripresa dal Codice della crisi, il cui nuovo art. 3, dopo aver statuito che «l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative», precisa che affinché un assetto possa definirsi "adeguato" deve consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dalla società;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;
- c) rilevare i segnali di crisi rappresentati dall'esistenza:
 - -di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - -di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - -di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
 - -di una o più delle esposizioni debitorie verso i creditori pubblici qualificati (v. oltre);
- d) ottenere le informazioni economico-finanziarie sia attuali (entità dei debiti scaduti e di quelli riscadenzati, linee di credito bancarie utilizzate, ecc.), sia prospettiche (stima del margine operativo lordo annuale normalizzato; investimenti di mantenimento previsti, ecc.), necessarie a compilare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico (mediante piattaforme disponibili sui siti delle camere di commercio) per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e dunque della possibilità di accedere alla composizione negoziata.

2. Gli obblighi di segnalazione dell'opportunità di accedere alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

L'art. 12 CCII prevede che l'imprenditore, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere alla camera di commercio territorialmente competente la nomina di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori (ed eventuali altri soggetti), finalizzate al risanamento dell'impresa, ove appaia ragionevolmente percorribile. L'opportunità di accedere alla composizione negoziata, ricorrendone i presupposti, deve essere segnalata all'organo amministrativo dall'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico, escluso invece il revisore) e dai creditori pubblici qualificati.

2.1. Segnalazione da parte dell'organo di controllo.

La segnalazione dell'organo di controllo deve essere effettuata allorché si manifestino squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario e i segnali di crisi indicati al precedente punto 1 e deve essere riscontrata dagli amministratori entro trenta giorni, con indicazione delle iniziative intraprese.

2.2. Segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati.

I creditori pubblici qualificati devono segnalare tempestivamente agli amministratori e all'organo di controllo l'esistenza dei seguenti ritardi nel pagamento dei debiti erariali e contributivi:

- a) per quanto riguarda l'INPS, qualora vi sia un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di € 15.000 (ovvero di ammontare superiore a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati);
- b) per quanto riguarda l'INAIL, quando vi sia un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni, per un importo superiore a € 5.000.
- c) per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, qualora vi sia un debito scaduto e non versato, di importo superiore a € 5.000, relativo alla liquidazione IVA risultante dalle comunicazioni periodiche (LIPE);
- d) per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate-riscossione, qualora vi siano crediti affidati alla riscossione, autoliquidati o accertati in via definitiva, scaduti da oltre 90 giorni superiori a € 500.000 per le società di capitali (ovvero € 200.000 per le società di persone ed € 100.000 per le imprese individuali).

14 luglio 2022